



REPUBBLICA DI SAN MARINO  
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

UFFICIO LEGISLAZIONE CONSIGLIO GRANDE e GENERALE PROTOCOLLO	
N.	1149
Data	14-05-12

## PROGETTO DI LEGGE

**Modifica della legge 28 giugno 2010 n.118 e successive integrazioni e modifiche  
"Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica" e del Decreto  
Delegato 26 novembre 2010 n. 186 e successive integrazioni e modifiche**

### Art. 1

All'art. 10 comma 2 della legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive integrazioni e modifiche, dopo la lettera d) è aggiunto quanto segue:

"e) speciale per i docenti aventi un contratto di lavoro con l'Università degli studi della Repubblica di San Marino che imponga la presenza settimanalmente ripetitiva in territorio, con validità fino a 12 mesi continuativi all'anno, rinnovabile annualmente."

### Art. 2

L'art. 39 comma 1 della legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito dal seguente:

"1. Per i titolari di permesso di soggiorno ordinario e speciale continuativo rilasciato ai sensi della legislazione precedentemente in vigore, la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, in caso di domanda di conversione in residenza presentata decorso il termine dei cinque anni di titolarità del predetto permesso, ha facoltà di concedere la residenza anagrafica, previa verifica anche delle circostanze che avevano determinato il rilascio del titolo di soggiorno in Repubblica e della compatibilità con i disposti e le finalità della presente legge."



### Art. 3

Dopo l'articolo 12 bis del Decreto Delegato 26 novembre 2010 n. 186 è inserito il seguente articolo:

#### “Art. 12 ter

*(Permesso di soggiorno speciale per docenti aventi un contratto di lavoro con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino)*

Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per i docenti aventi un contratto di lavoro con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino che imponga la presenza settimanalmente ripetitiva in territorio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive integrazioni e modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- n. 4 foto tessera;
- nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Lavoro;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio.”.

### Art. 4

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.